



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 168 del 13-10-2018

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI TREIA E IL COMUNE DI APPIGNANO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA COLLEVAGO POSTA A CONFINE TRA I TERRITORI DEI COMUNI DI APPIGNANO E TREIA E PER LA GESTIONE DEL TRATTO STRADALE.

Il giorno **tre dici ottobre duemiladiciotto**, alle ore **10:20**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CASTELLANI EDI	VICESINDACO	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	A

**presenti n. 3 assenti n. 1**

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Palmieri Liliana**.

Il **Vicesindaco, CASTELLANI EDI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici interessati;
- la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è prevista, tra l'altro, in linea generale dalla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, la quale dispone che a tali accordi si applicano le disposizioni previste per gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento;
- con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, l'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" prevede la possibilità di promuovere la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;

VISTO l'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 *Accordi di programma*, il quale prevede che:

1. *Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.*
2. *L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.*
3. *Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.*
4. *L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.*
5. *Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.*

DATO ATTO che:

- con lettera prot. n. 2.798 del 23/03/2018 il sindaco di Appignano portava a conoscenza del sindaco di Treia che la strada denominata "Collevago", posta a confine tra il territorio dei comuni di Appignano e Treia, a causa dell'elevato traffico veicolare necessita di lavori di manutenzione straordinaria;
- la strada, catastalmente individuata come strada vicinale di S. Lucia, confina sul margine ovest con le proprietà private del territorio del Comune di Treia F. 7 p.lle 91, 90, 149, 89, 88, 87, 81, 30, 298, 299, 301, 231 e sul margine est con quelle del Comune di Appignano F. 21 p.lle 35, 436, 534, 491, 526, 522;

- la strada, oltre a servire immobili dei territori dei Comuni di Treia e Appignano, collega la zona industriale di Appignano al centro abitato e alla zona impianti sportivi del Comune stesso;
- il sindaco di Appignano proponeva al sindaco di Treia, con la citata lettera, la valutazione di un accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un intervento di manutenzione dell'intero tratto stradale con ripartizione della spesa al 50% della stimata spesa complessiva di € 30.000,00;
- il sindaco di Treia, con lettera prot. n. 5.301 del 26/03/2018, comunicava la disponibilità del Comune a compartecipare per il 50% alla spesa relativa all'intervento di manutenzione straordinaria della strada, precisando che l'Amministrazione comunale con prossima variazione di bilancio avrebbe provveduto a rendere disponibile la somma di € 15.000,00 necessaria per la copertura finanziaria dell'opera;
- con deliberazione di G.C. n. 74 del 20/07/2018 il Comune di Appignano ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per l'importo complessivo di € 33.000,00 di cui € 26.233,20 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, ed € 6.766,80 per somme a disposizione;
- con lettera pervenuta al prot. n. 15.081 del 07/09/2018 è stato trasmesso al Comune di Treia il progetto dei lavori in oggetto;
- necessita, inoltre, definire le competenze in merito alla gestione ordinaria del tratto stradale, ricadente a cavallo dei due territori comunali, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada:

*1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”;*

*2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*

*a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;*

*b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*

PRESO ATTO che il Comune di Appignano ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità strada Collevago posta a confine tra i territori dei Comuni di Appignano e Treia per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 33.000,00 e ha dato atto che il Comune di Treia provvederà al rimborso al Comune di Appignano del 50% dei costi di realizzazione;

CONSIDERATO che:

- è stata individuata dai due Enti la necessità di addivenire all'esecuzione unitaria delle opere da realizzare lungo il tratto stradale citato attraverso un unico appalto di lavori, oltreché alla definizione delle modalità di gestione ordinaria del tratto stradale;
- i due soggetti pubblici interessati, al fine di assicurare il coordinamento delle relative azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso hanno concordato l'intendimento di addivenire alla stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che l'accordo di programma, i cui contenuti sono stati condivisi con il Comune di Appignano, individuato soggetto attuatore, prevede, in sintesi, che a fronte di un unico progetto per un costo di circa € 33.000,00, il Comune di Treia contribuisca

per un importo complessivo massimo di € 16.500,00, da rapportare al costo effettivo che verrà sostenuto e rendicontato dal Comune di Appignano;

VISTI:

- l'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore III "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del suddetto decreto e ss.mm.ii., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) di CONSIDERARE le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di APPROVARE l'allegata bozza di accordo di programma con il Comune di Appignano per la definizione delle procedure, dei costi, delle modalità per la gestione ordinaria del tratto stradale e per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità strada Collevago posta a confine tra i territori dei comuni di Appignano e Treia, per un importo complessivo di € 33.000,00 ed il rimborso al Comune di Appignano del 50% dei costi di realizzazione a carico del Comune di Treia per un importo massimo di € 16.500,00 da rapportare al costo effettivo che verrà sostenuto e rendicontato dal Comune di Appignano quale soggetto attuatore;
- 3) di PRENDERE ATTO del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità strada Collevago posta a confine tra i territori dei comuni di Appignano e Treia, per un importo complessivo di € 33.000,00 di cui € 26.233,20 per opere a base d'asta (comprensivi di € 921,66 per oneri per la sicurezza) ed € 6.766,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 4) di DELEGARE il sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di programma;
- 5) di AUTORIZZARE il responsabile del 3° Settore ad utilizzare i fondi del capitolo 170118 per il finanziamento del rimborso al Comune di Appignano del 50% dei costi di realizzazione per un massimo di € 16.500,00.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con

voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Accordo di Programma per l'attuazione del progetto dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ STRADA COLLEVAGO POSTA A CONFINE TRA I TERRITORI DEI COMUNI DI APPIGNANO E TREIA E PER LA GESTIONE DEL TRATTO STRADALE**

L'anno duemiladiciotto addì ..... del mese di ..... (.././2018) in ..... presso la sede comunale,

tra

il Comune di Appignano, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore ..... autorizzato alla sottoscrizione con delibera di Giunta comunale n. .... del .....

il Comune di Treia, legalmente rappresentato dal vicesindaco ..... autorizzato alla sottoscrizione con delibera di Giunta comunale n. .... del .....

**PREMESSO CHE:**

- la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici interessati;
- la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è prevista, tra l'altro, in linea generale dalla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, la quale dispone che a tali accordi si applicano le disposizioni previste per gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento;
- con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, l'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" prevede la possibilità di promuovere la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici;

**VISTO** l'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che:

**Art. 34. Accordi di programma**

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.*
- 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.*
- 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.*
- 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.*
- 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.*

**DATO ATTO** che:

- con lettera prot. n. 2.798 del 23/03/2018 il sindaco di Appignano portava a conoscenza del sindaco di Treia che la strada denominata “Collevago”, posta a confine tra il territorio dei comuni di Appignano e Treia, a causa dell’elevato traffico veicolare necessita di lavori di manutenzione straordinaria;
- la strada, catastalmente individuata come strada vicinale di S. Lucia, confina sul margine ovest con le proprietà private del territorio del Comune di Treia F. 7 p.lle 91, 90, 149, 89, 88, 87, 81, 30, 298, 299, 301, 231 e sul margine est con quelle del Comune di Appignano F. 21 p.lle 35, 436, 534, 491, 526, 522;
- la strada, oltre a servire immobili dei territori dei Comuni di Treia e Appignano, collega la zona industriale di Appignano al centro abitato e alla zona impianti sportivi del Comune stesso;
- il sindaco di Appignano proponeva al sindaco di Treia, con la citata lettera, la valutazione di un accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un intervento di manutenzione dell’intero tratto stradale con ripartizione della spesa al 50% della stimata spesa complessiva di € 30.000,00;
- il sindaco di Treia, con lettera prot. n. 5.301 del 26/03/2018, comunicava la disponibilità del Comune di Treia a compartecipare per il 50% alla spesa relativa all’intervento di manutenzione straordinaria della strada, precisando che l’Amministrazione comunale con prossima variazione di bilancio avrebbe provveduto a rendere disponibile la somma di € 15.000,00 necessaria per la copertura finanziaria dell’opera;
- con deliberazione di G.C. n. 74 del 20/07/2018 il Comune di Appignano ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per l’importo complessivo di € 33.000,00 di cui € 26.233,20 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, ed € 6.766,80 per somme a disposizione;
- con lettera pervenuta al prot. n. 15.081 del 07/09/2018 è stato trasmesso al Comune di Treia il progetto dei lavori in oggetto;
- necessita, inoltre, definire le competenze in merito alla gestione ordinaria del tratto stradale, ricadente a cavallo dei due territori comunali, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada:

*1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”;*

*2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;*
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*

**CONSIDERATO CHE:**

In attuazione del disposto dell’articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 sopra citato i comuni concordano di sottoscrivere apposito accordo di programma per la realizzazione dell’intervento e la gestione della strada stessa in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra i due enti, i reciproci obblighi e le modalità di attuazione delle opere.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

fra le Amministrazioni interessate si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di Programma

### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

### **ART. 2 - OGGETTO**

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto la definizione delle procedure, dei costi e delle modalità per la realizzazione dei lavori di:

***MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ STRADA COLLEVAGO POSTA A CONFINE TRA I TERRITORI DEI COMUNI DI APPIGNANO E TREIA*** per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 33.000,00 ed il rimborso, da parte del Comune di Treia, al Comune di Appignano del 50% dei costi di realizzazione, per un importo massimo di € 16.500,00, oltreché le modalità di gestione ordinaria del tratto stradale.

L'intervento, in particolare, prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- a) Formazione di cassonetti stradali con materiale arido h=45 cm e bynder cm 5;
- b) manto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore di mm. 30 compressi (granulometria mm. 0/12) tutta la superficie stradale nelle attuali dimensioni planimetriche (L. 750 ml, largh. media ml. 4.80).

### **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Per l'intervento di cui all'articolo precedente il Comune di Appignano accetta il ruolo di SOGGETTO ATTUATORE, per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione e gestione dell'intervento in oggetto e diventa responsabile della progettazione, appalto, esecuzione e attuazione tecnica/amministrativa dell'intervento.

Il Comune di Treia rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a totale carico del Soggetto Attuatore.

### **ART. 4 – COMPETENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Il Soggetto Attuatore è stazione appaltante dell'opera pubblica indicata al precedente articolo 2 per la realizzazione della quale la stessa segue le disposizioni previste dal Codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione.

Se per l'opera pubblica si rendessero necessarie eventuali occupazioni ed espropriazioni di aree di proprietà di terzi, il Soggetto Attuatore è altresì autorità espropriante.

Il Soggetto Attuatore si impegna:

- a) a redigere il progetto dell'opera pubblica in tutte le fasi e ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta, verifiche, validazioni e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- b) ad approvare il progetto dell'opera e a sottoporlo all'approvazione del Comune di Treia;
- c) a svolgere le funzioni di stazione appaltante, di direzione lavori, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e di liquidazione e collaudo dell'opera nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice degli appalti e dal Regolamento di attuazione;
- d) a scegliere il contraente in conformità ai contenuti del D.Lgs. 50/2016, adottando, nel rispetto della normativa vigente, le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla perfetta realizzazione dell'intervento e alla sua economicità;
- e) ad applicare le direttive di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla L. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- f) a finanziare la spesa dell'opera, per la parte di propria competenza, ovvero 50% dell'importo complessivo;
- g) ad iniziare i lavori entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo;
- h) ad ultimare i lavori entro 3 mesi dal loro inizio;
- i) a comunicare tempestivamente al Comune di Treia eventuali esigenze di modificazione del progetto e le relative motivazioni e ad acquisire l'autorizzazione del Comune di Treia nel caso si rendesse necessaria l'approvazione di varianti sostanziali;
- l) ad assumere la responsabilità del procedimento nella persona del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Appignano, il quale approverà la contabilità finale ed il collaudo dell'opera.

**ART. 5 - COMPETENZE DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE  
DELL'ACCORDO DI  
PROGRAMMA COMUNE DI TREIA**

Il Comune di Treia si obbliga a corrispondere al Comune di Appignano la somma massima di € 16.500,00, IVA e ogni altro onere compreso, a titolo di concorso al 50% della spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2.

Le eventuali economie di ribasso d'asta potranno essere reinvestite per opere di miglioramento della strada, senza la preliminare autorizzazione del Comune di Treia, fermo restando che le stesse dovranno essere rendicontate con la contabilità finale dell'opera.

Qualora dalla contabilità finale dei lavori emerga un'economia rispetto al tetto massimo di cui al comma precedente, il Comune corrisponderà al Comune di Appignano un importo inferiore equivalente all'economia di spesa realizzata.

Termine di pagamento: 60 giorni dalla trasmissione dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e della rendicontazione finale presentato al Comune di Treia a firma del RUP.

**ART. 6 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE**

Relativamente alla definizione delle quote di proprietà sulle opere di cui all'articolo 2 i Comuni convengono che le opere restano nella proprietà dei rispettivi comuni per la parte di intervento che ricade sul proprio territorio comunale.

**ART. 7 – COMPETENZA GESTIONE ORDINARIA**

Il tratto stradale rappresenta confine fisico tra i territori dei due Comuni per ml. 600 circa, ma l'interesse pubblico preminente è quello del Comune di Appignano in quanto la viabilità è prevalentemente a servizio di attrezzature di interesse collettivo del Comune di Appignano, come impianti sportivi, teatro comunale, isola ecologica, oltre a rappresentare il collegamento tra il centro abitato del Comune e l'area industriale del Comune stesso.

I comuni convengono che la gestione ordinaria è a totale carico del Comune di Appignano per l'intero tratto, compreso quello ricadente sul territorio di Treia per il quale il Comune di Appignano assume le competenze dell'articolo 14, commi 1 e 2, del Codice della strada.

**ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TRATTO  
STRADALE NELL'ATTUALE TRACCIATO**

I Comuni convengono che le spese di ordinaria manutenzione e di gestione del tratto stradale in oggetto, individuato nell'allegata planimetria (allegato 1), sono a carico del Comune di Appignano, mentre le spese di manutenzione straordinaria future del tratto stradale, nell'attuale tracciato, saranno a carico dei Comuni al 50%.

**ART. 9 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dai Sindaci o da loro delegati.

Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo stesso.

Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Appignano e dal responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Treia.

#### **ART. 10 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO**

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei Comuni, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite messo comunale, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza dell'Accordo.

#### **ART. 11 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA**

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Appignano e di Treia, è concluso e produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 380/2001 con la sua sottoscrizione.

Le attività programmate sono vincolanti per i Comuni che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e modi qui indicati.

La durata del presente Accordo di Programma segue la vita utile dell'opera pubblica oggetto di realizzazione e, comunque, non può essere inferiore ad anni 15 (quindici), che decorrono dalla sottoscrizione, salvo rinnovo o risoluzione per la mancata realizzazione dell'opera.

\*\*\*\*\*

Il presente Accordo di Programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di cinque pagine complete e fin qui della presente, e firmato in calce dalle parti.

Il sindaco del Comune di Appignano \_\_\_\_\_

Il vicesindaco del Comune di Treia \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
F.to CASTELLANI EDI

Il Vicesegretario Comunale  
F.to Palmieri Liliana

---

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 11-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. MASSEI LAURETTA

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:  
Favorevole

Treia, lì 11-10-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to ORAZI ELISABETTA

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 26-10-2018 al 10-11-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 26-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PERRONI BENEDETTO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 26-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PERRONI BENEDETTO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PERRONI BENEDETTO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PERRONI BENEDETTO

---

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------